

ALLEGATO B

STATUTO

ARTICOLO 1 : Costituzione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della Legge 266/91 (fino a quando in vigore) e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (denominato Codice del Terzo settore) e successive modificazioni ed integrazioni, denominata "Associazione Quartiere FONTE DI MARE - ODV", d'ora in avanti denominata " associazione " con sede in Porto S. Elpidio (FM) alla via Mar Tirreno, 22; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato. L'utilizzo nella denominazione della locuzione " organizzazione di volontariato " o dell'acronimo " ODV " è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del Volontariato, fino a quando questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' Fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore. A seguito dell'istituzione del Registro del Terzo settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con in terzi, negli atti, nella corrispondenza ed in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera della assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 : Carattere dell'associazione

L'associazione è associazione non riconosciuta, è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale e spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 : Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 : Scopi dell'associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, mediante lo svolgimento e la promozione di tutte le funzioni di carattere sociale, aggregativo e ricreativo e di tutela del paesaggio da svolgersi nell'ambito ed a favore del territorio comunale e dei suoi abitanti.

L'Associazione svolge in via principale e prevalente in favore di terzi di



una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- lett. c) Art. 5: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. d) Art. 5: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) Art. 5: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. f) Art. 5: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lett. i) Art. 5: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- lett. k) Art. 5: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) Art. 5: formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lett. s) Art. 5: agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. t) Art. 5: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett. u) Art. 5: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegni di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. w) Art. 5: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche.

L'Associazione potrà pertanto:

- a) gestire lo spazio ricompreso, nell'area relativa al Centro sociale del quartiere Fonte di Mare, sotto il profilo organizzativo e manutentivo in accordo con le strutture pubbliche a ciò preposte;
- b) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse della comunità che utilizza l'area e di chiunque voglia beneficiarne;
- c) organizzare e coordinare le iniziative ricreative (sociali, sportive, culturali, ecc);
- d) organizzare corsi di formazione a scopo sportivo o culturale;
- e) occuparsi della custodia e della manutenzione ordinaria delle strutture aperte e dei locali presenti nell'area negli orari concordati con l'amministrazione comunale;

f) occuparsi della manutenzione del verde all'interno dell'area, in aggiunta degli interventi diretti o indiretti già programmati dalle competenti autorità pubbliche;

g) concordare iniziative di volontariato nel quadro più generale di intervento dell'autorità comunale competente e delle forze di polizia;

h) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'associazione ai sensi dell'Art. 6 del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altre enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi; sempre dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza dagli organi di governo, dalle aziende pubbliche e private e dalle organizzazioni sindacali.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'Art. 33 del Codice del Terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5 : Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità statutarie della associazione e si impegnano a realizzarle fornendo un contributo economico, di lavoro o di idee.

Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6 : Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne

fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nella assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la approvazione dei bilanci e per la nomina degli organi direttivi della Associazione. Conferisce altresì il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7 : Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

b) Sono soci ordinari coloro che la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio stesso.

Tutti gli associati, nessuno escluso, corrispondono annualmente la quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile neanche per causa di morte.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti della Associazione. In particolare i soci ordinari, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 8 : Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale, improntata all'assoluta correttezza e buona fede, nell'ambito della Associazione e fuori di essa ed astenersi da ogni atto che possa nuocere alla Associazione.

ARTICOLO 9 : Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome della Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contra le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, adeguatamente motivato, dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, ed immediatamente comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10 : Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali avvenuta l'ammissione;

e) per delibera di espulsione;

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

Agenzia
Entrate

01004420 0000208A W04R0001
00343202 09/10/2020 21:34:06
4578-00088 EDF880808501C274
IDENTIFICATIVO : 01192158095175

0 1 19 215809 517 5



d) per ritardato pagamento dei contributi oltre la scadenza fissata annualmente dal Consiglio Direttivo; Il Consiglio Direttivo comunica tale scadenza a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

e) per morte.

ARTICOLO 11 : Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo monocratico o collegiale , se nominato;
- l'organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2017. E' incompatibile qualsiasi forma di impiego e di collaborazione remunerata con ogni carica sociale elettiva. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed é informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12 : Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci alla associazione in regola con il pagamento delle quote annuali ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, secondo i tempi e le modalità previste nell'art. 29 del presente Statuto. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
 - b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
- Nella circostanza di cui al punto b), l'Assemblea è svolta entro un mese dalla richiesta.

ARTICOLO 13 : Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, nonché per posta elettronica, a mezzo PEC, se posseduta, o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per la sua attività , per affissione nella Sede Sociale. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione della assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione se nominato. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione, se nominato.

ARTICOLO 14 : Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, sia in prima convocazione, che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Lo scioglimento della associazione , in sede di Assemblea straordinaria, è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per solo quell'assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea, tra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il presidente ha inoltre facoltà , quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 15 : Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea nominerà fra i presenti la Commissione Elettorale, in numero non inferiore a tre. Tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Essa nominerà al suo interno un Presidente ed un Segretario. Ogni socio all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16 : Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal consiglio direttivo, e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) determinare il numero ed eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) eleggere l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale; nonché deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€16,00
SEDICI/00

01004120 0000208A 00400001
00143205 09/10/2020 21:34:21
4578-00088 B8561754C7A7E6C7
IDENTIFICATIVO 01192158095142

0 1 19 215809 514 2



c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
E' in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea.

ARTICOLO 17 : Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione della Associazione ed ha il compito di:

- a) predisporre il programma annuale e di attività da sottoporre all'assemblea;
- b) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- d) discutere e approvare il regolamento interno ed ogni sua eventuale successiva variazione;
- e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla assemblea;
- g) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- h) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j) irrogare le sanzioni disciplinari previste da regolamento.
- k) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione rapporti di collaborazione e dipendenza;
- l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni privati che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- m) convocare l'assemblea;
- n) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- o) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- p) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- q) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- r) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti mediante gli strumenti ritenuti più opportuni.
- s) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 6 D-Lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione

ARTICOLO 18 : Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 11 membri nominati, dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato e consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed economo. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la

maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente.

In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 19 : Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta avanzata da almeno tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti, valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni consiliari, ferma restando la pubblicità delle delibere assunte qualora il Consiglio lo reputi opportuno e conveniente.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ARTICOLO 20 : Il Presidente



Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21 : Organo di controllo e revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci, per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.LGS. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai componenti del Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22 : Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del

Consigli Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23 : Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ART. 24: LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25 : Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del terzo settore comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26 : Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative annue ordinarie da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti ed istituzioni pubbliche e private in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni,
- da contributi di imprese e privati;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del terzo settore:
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27 : Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€16,00

SEDICI/00

01004420 0000708A WD4P000
00343703 09/10/2020 21:34:10
4528-00088 77821787E69AA874
IDENTIFICATIVO : 01192158095164

00211111111111111111

0 1 19 215809 516 4



avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.lgs 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e d'altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28 : Quote sociali e contributi

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29 : I Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo, a cura del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore, il bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 30 Scioglimento e liquidazione dell'associazione.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro del terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con l'entrata in funzione del Registro del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 31 : Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrario irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Fermo.

ARTICOLO 32 : Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.Lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

